

Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi prodotti in Italia, anche se residente all'estero, è tenuto a dichiararli all'amministrazione finanziaria, salvo i casi di esonero previsti espressamente dalla legge stessa. Pertanto, i non residenti in Italia, se tenuti alla presentazione della dichiarazione al Fisco in Italia, dovranno utilizzare il Modello UNICO. In ottemperanza a quanto sancito dall'art.14 della Legge 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni fiscali attraverso:

- i siti Internet del [Ministero dell'Economia e delle Finanze](#) e dell'[Agenzia delle Entrate](#)
- gli sportelli self-service situati presso alcuni Consolati (Bruxelles, Toronto, Parigi, Francoforte, New York, Buenos Aires)
- le pubblicazioni, le guide e le istruzioni disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate

RESIDENZA FISCALE

Per essere considerati residenti all'estero esclusivamente ai fini fiscali, devono sussistere le seguenti condizioni:

- non essere stati iscritti nell'anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell'anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
- non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell'anno;
- non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell'anno.

Detti requisiti sono tra loro alternativi e non concorrenti.

Si è, inoltre, considerati residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di trasferimenti in corso d'anno, se il soggetto risiede in Italia per un periodo inferiore ai 183 giorni (184 per anni bisestili), il frazionamento del periodo d'imposta è stato contemplato espressamente solo in alcune Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione ed, in particolare, in quelle vigenti con la [Svizzera](#) (cfr. art. 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la Legge n. 943/1978) e con la [Germania](#) (cfr. il punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, e ratificata con la Legge n. 459/1992), come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione [471/E del 03/12/2008](#).

N.B. Riguardo alla definizione del concetto di residenza, per prestazioni e benefici economici di natura assistenziale, si applica una diversa disciplina, espressamente prevista dalla specifica normativa.

TASSAZIONE DELLE PENSIONI DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI DEI LAVORATORI PRIVATI

Le pensioni corrisposte a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso, sono imponibili in linea generale in Italia.

Anche le persone non residenti nel territorio dello Stato italiano sono obbligate al pagamento delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF se, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni spettanti e i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta d'imposta a titolo definitivo.

Applicazione delle Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione

Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali ciascuno Stato contraente individua i propri residenti fiscali.

Le Convenzioni contro la doppia imposizione fiscale prevedono generalmente che le pensioni corrisposte a cittadini non residenti siano tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori pubblici o dei lavoratori privati.

Per verificare qual è il regime fiscale applicabile alla gestione previdenziale d'interesse è disponibile il testo relativo a ciascuna Convenzione in vigore contro le doppie imposizioni.

Pertanto, il pensionato che risiede all'estero può chiedere all'INPS l'applicazione delle [Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali](#) in vigore, al fine di ottenere, nei casi espressamente previsti, la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l'applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).

A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l'apposito modulo disponibile nel sito INPS alla sezione [Moduli > Convenzioni Internazionali](#) in 4 versioni: CI531-EP-I/1 modulo italiano-inglese, CI532-EP-I/2 modulo italiano-francese, CI533-EP-I/3 modulo italiano-tedesco, CI534-EP-I/4 modulo italiano-spagnolo.

Si tratta di un modello predisposto unilateralmente dall'Italia ed accettato dalla maggior parte dei Paesi partners dei trattati. Esso costituisce istanza per chiedere la non effettuazione totale o parziale della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe, percepite da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che lo prevedono espressamente.

Il modello deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.

Esistono altri modelli riconosciuti come validi da parte dell'Agenzia delle Entrate ai fini dell'attestazione della residenza fiscale estera, come ad esempio il mod. 6166 rilasciato dall'IRS statunitense.

Per il rimborso dell'imposta italiana riferita ad anni precedenti, i soggetti non residenti in Italia che ritengano di potersi avvalere di una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale per ottenere la detassazione totale o parziale dei propri redditi, possono presentare la richiesta di rimborso delle tasse già trattenute al Centro Operativo dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, entro il **termine di decadenza di 48 mesi** dalla data del prelevamento dell'imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).

L'istanza deve contenere necessariamente l'attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità

fiscale nonché la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.

Convenzioni con peculiari regimi fiscali applicabili alle pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati. Convenzioni in vigore con Francia, Brasile e Canada

È utile ricordare che, in deroga al principio generale della tassazione esclusiva nel paese di residenza previsto dalla maggior parte delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali con riferimento al regime fiscale applicabile alle pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori privati, alcuni fra questi Accordi dettano regole del tutto peculiari, prevedendo specifiche soglie di esenzione o la tassazione concorrente in entrambi i Paesi contraenti.

In particolare la Francia, con cui è in vigore la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali (L. 7/1/1992, n. 20), per le pensioni delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati prevede, all'art. 18, che:

"1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato, con applicazione quindi del principio della tassazione concorrente della prestazione in entrambi i Paesi contraenti".

A tal proposito appare opportuno ricordare che tra le Amministrazioni finanziarie italiane e francesi, in data 20 dicembre 2000, è stato stipulato un [Accordo Amichevole](#), disponibile sul sito internet del Consolato Generale d'Italia, alla voce "Pensioni – convenzione italo-francese", in cui si precisa che tutte le pensioni di vecchiaia, anzianità, reversibilità e invalidità erogate dagli enti, tra i quali in primo luogo l'INPS, elencati nel medesimo Accordo, rientrano nell'ambito applicativo del paragrafo 2 dell'articolo 18, e devono essere assoggettate ad imposizione sia in Italia sia nel Paese estero (principio della tassazione concorrente) e, per le imposte pagate in quest'ultimo Stato in via definitiva, spetta il credito d'imposta se previsto.

Pertanto, come precisato dal Ministero dell'Economia e Finanze anche in occasione delle interrogazioni parlamentari [n. 2-00184 del 22/11/2007](#) e [n. 5-04938 del 22/06/2011](#), l'INPS risulta obbligato ad applicare alle pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità e reversibilità, corrisposte a beneficiari residenti in Francia, la ritenuta d'imposta, con le modalità previste dall'articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Le Autorità fiscali francesi sono, a loro volta, tenute ad eliminare la doppia imposizione, per quanto riguarda le imposte pagate a titolo definitivo in Italia sui redditi in questione, applicando le disposizioni contenute nell'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), della [predetta Convenzione](#) tra l'Italia e la Francia, intitolato "Disposizioni per eliminare le doppie imposizioni".

Ulteriore Convenzione contro le doppie imposizioni con regime impositivo peculiare è quella in vigore con il Brasile, in quanto per le pensioni della gestione previdenziale privata è prevista una soglia di esenzione corrispondente al valore equivalente in euro di 5.000 dollari statunitensi, e per l'eccedenza la tassazione secondo le regole della legislazione fiscale italiana (tassazione ordinaria IRPEF).

Infine, la Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada prevede una soglia di esenzione pari alla somma equivalente in euro di dodicimila dollari canadesi e, per prestazioni di importo superiore, la tassazione dell'eccedenza con applicazione dell'aliquota più favorevole tra il 15% e quella prevista dalla legislazione fiscale italiana.

Ai seguenti link è possibile trovare informazioni più dettagliate sulle singole Convenzioni:

[Brasile](#)

[Canada e Quebec](#)

Certificazione Unica

Con decreto legislativo n. 175 del 21 novembre 2014 è stata introdotta, in sostituzione del CUD, la nuova Certificazione Unica, che amplia la platea dei soggetti destinatari includendo, oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e di pensione, anche i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Dal 29 febbraio 2016 è disponibile il modello di Certificazione Unica dei redditi. Il modello è necessario per la presentazione della

dichiarazione dei redditi all'Amministrazione finanziaria.

Gli utenti in possesso di PIN, anche ordinario, possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2016 dal sito www.inps.it, attraverso uno dei seguenti percorsi di navigazione:

- a) Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino > Certificazione unica 2016 > (codice fiscale PIN)
- b) Accedi ai servizi > Elenco di tutti i servizi > Certificazione unica 2016 (Cittadino) > (codice fiscale e PIN)
- c) Accedi ai servizi > Per tipologia di utente > Cittadino > Certificazione unica 2016 (Cittadino) > (codice fiscale PIN).

Per maggiori informazioni sulle modalità di rilascio della Certificazione Unica 2016 si rimanda alla [Circolare n. 55 del 22/03/2016](#)

Per le pensioni totalmente o parzialmente esentate da imposizione in Italia, in quanto il percipiente che risiede in uno Stato estero con cui è stata stipulata una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette ne ha richiesto espressamente l'applicazione all'Istituto attraverso apposita istanza, l'importo del reddito esentato viene indicato nelle annotazioni della CU 2016 con il codice BW, anziché AJ come avveniva fino allo scorso anno.

In particolare, se il reddito è totalmente esentato, l'importo dell'intero imponibile lordo è indicato fra parentesi nelle annotazioni con codice (BW) preceduto dalla seguente dicitura: "redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno stato estero: importo del reddito esente percepito".

Invece, per i pensionati delle gestioni previdenziali dei lavoratori privati residenti in Brasile e Canada, cui è stata applicata la Convenzione contro la doppia imposizione vigente, nella Certificazione unica 2016 l'importo del reddito, corrispondente alla soglia di esenzione prevista specificamente da ciascuna delle Convenzioni in argomento, è indicato fra parentesi nelle annotazioni con il codice BW preceduto dalla citata dicitura: "redditi esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno stato estero: importo del reddito esente percepito", mentre nella sezione "dati fiscali" alla voce "redditi da pensione" è indicato il reddito imponibile al netto della quota esente valorizzata in euro. Per maggiori dettagli si rimanda al [messaggio n. 1505 del 06/04/2016](#)

Si segnala, infine, che, come più volte precisato dall'Agenzia delle Entrate, la determinazione delle aliquote delle **addizionali regionale e comunale** e degli enti locali a favore dei quali effettuare i versamenti avviene in rapporto al domicilio fiscale del contribuente, stabilito a norma nell'articolo 58, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede che le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si è prodotto il reddito. Tuttavia, con riferimento alle **pensioni corrisposte a soggetti non residenti**, il **luogo di produzione** deve essere individuato, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, lett. a) del TUIR, in base al luogo in cui è ubicata la **sede legale dell'Istituto previdenziale erogante** (cfr. [Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 21 settembre 2007, n. 261](#)).